

## Statuto dell'Associazione di Promozione sociale "RUN Polito"

### Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conforme alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore', l'Associazione studentesca "RUN Polito", di seguito denominata "Associazione";
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore;
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS;
4. L'Associazione ha sede legale (di seguito denominata "Sede") presso il Politecnico di Torino, all'indirizzo Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino (TO), CAP 10129. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta;
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10.

### Art. 2 - Scopo e finalità

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità: opera in ambito universitario, ponendosi come parte attiva nella rappresentanza studentesca. L'associazione adotta il contenuto della propria "Carta dei Valori e delle Finalità", di seguito denominata "Carta dei Valori" per quanto riguarda il proprio indirizzo etico e operativo.

### Art. 3 - Attività e Regolamento Interno

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale. A titolo esemplificativo, l'Associazione intende svolgere attività di rappresentanza studentesca;
2. Al fine di tutelare sé stessa e i propri Soci, l'Associazione si dota di un Regolamento Interno. Esso norma tutti gli aspetti non trattati nel presente Statuto o ai quali esso rimanda. Lo Statuto ha valore autoritativo sul Regolamento Interno. Qualsiasi modifica al Regolamento Interno può essere promossa da qualunque Socio, purché in ottemperanza all'Art. 10, comma 1, circa il diritto di apportarvi modifiche;
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

### Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
  - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
  - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
  - erogazioni liberali di associati e di terzi;
  - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
  - eventuali cariche elettive che ricevano un compenso per il proprio incarico istituzionale, ne devolvono una quota secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno, come forma di autofinanziamento dell'Associazione;
  - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
  - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including: Gb, AM, PL, PG, EB, UB, AP, SE, IM, AR, and others.

3. Al termine di ogni esercizio il Coordinamento redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
4. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 5 - Soci

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore - d Lgs. 117/2017;
2. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
3. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso disciplinato nel Regolamento Interno;
4. Esistono tre tipologie di soci dell'Associazione, i Soci Ordinari, i Soci Straordinari e i Soci Onorari. Un Socio è considerato Socio Ordinario se iscritto al Politecnico di Torino in qualità di studente; in caso contrario è considerato Socio Straordinario. È invece considerato Onorario, previa approvazione da parte dell'Assemblea, il Socio che abbia dato un contributo fondamentale e unico all'Associazione, o che abbia concluso il proprio percorso all'interno dell'Associazione stessa.

#### Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi;
2. Per qualsiasi membro dell'Associazione a qualunque titolo, è prevista la decadenza da qualsiasi ruolo nei casi in cui esso violi le condizioni sancite dal presente Statuto e/o dal Regolamento Interno secondo le modalità stabilite nei singoli casi;
3. L'Associazione adotta il contenuto del proprio Regolamento Interno per quanto riguarda l'ammissione e la decadenza dei soci.

#### Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
  - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;
  - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
  - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Coordinamento;
3. I soci sono tenuti
  - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
  - al pagamento nei termini della quota associativa.

#### Art. 8 - Quota associativa

1. I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Coordinamento;
- Presidente;
- Tesoriere.

Art. 10  
Assemblea dei Soci

Pag. 2 di 5

GB JM FM

AM

PL FG

LPD

GT

AP

SE

LR

ZDG CC EB OYB V.

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, della Carta dei Valori e del Regolamento interno, purché la proposta di modifica riscontri il voto favorevole di almeno i tre quarti dell'Assemblea stessa, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Coordinatore, inoltre dovrà essere convocata quando il Coordinamento ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. L'Assemblea nomina il Presidente, il Coordinatore e, su proposta del Coordinatore stesso, approva le nomine del Tesoriere e dei Membri del Coordinamento;
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 3 giorni di anticipo, dal Coordinatore entro 60 giorni dalla convocazione antecedente, e in caso di inadempienza il Presidente può disporre una deroga di ulteriori 20 giorni. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione;
5. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o dal Vicecoordinatore o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.  
Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

#### Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione ed è valida se è presente almeno la metà più uno dei Soci, viceversa è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti, in proprio o per delega;
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
3. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Coordinamento dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Coordinamento attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - approva il Regolamento Interno e le sue variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delega il Coordinamento a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
  - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
  - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Coordinamento.

#### Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione;
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dello Statuto, della Carta dei Valori e del Regolamento interno con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

#### Art. 13 Coordinamento

1. Il Coordinamento è composto da un minimo di 3 sino ad un massimo di 11 consiglieri che rimangono in carica due anni, è composto da Soci qualificati come Soci al momento della loro nomina da parte dell'Assemblea su proposta del Coordinatore, e dal Tesoriere. L'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Coordinamento;
3. Il Coordinamento si deve riunirsi su proposta del Coordinatore entro 60 giorni dalla precedente convocazione;

Pag. 3 di 5

Handwritten signatures and initials: Gb, SM, AM, CM, PC, PG, del, EB, OMB, AP, se, LR.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Coordinamento provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Coordinamento. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione immediata;
5. Nel caso in cui decada un numero pari o superiore alla metà dei membri del Coordinamento, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci;
7. Il Coordinamento è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
  - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
8. Il Coordinamento è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza, dal Vicecoordinatore o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Coordinamento;
9. Il Coordinamento è convocato dal Coordinatore almeno ogni 60 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti;
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con non meno di 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Coordinamento;
11. I verbali delle sedute del Coordinamento, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e Deliberazioni del Coordinamento, tenuto a cura del Coordinamento medesimo;
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Coordinamento. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata;
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

#### Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea durante la fase congressuale dell'Associazione e ha mandato di due anni. Il Presidente è il Garante dell'Associazione e ha potere di rimuovere il Coordinatore in caso di inadempienze in base a quanto specificato nel Regolamento Interno, su mandato dell'Assemblea;
2. In caso di dimissioni, decesso o indegnità, spetta all'Assemblea nominare un nuovo Presidente pro tempore fino a nuovo Congresso;
3. Il Presidente, in caso di simultanea decadenza o dimissione del Coordinatore e del Vicecoordinatore, assume il ruolo di Coordinatore *ad interim* fino a nuovo Congresso.

#### Art. 15 Coordinatore

Il Coordinatore è nominato dall'Assemblea e ha mandato di due anni. Il Coordinatore presiede l'Assemblea, vigila sull'operato dell'Associazione, secondo quanto sancito dalla Carta dei Valori e sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. Il Coordinatore deve essere qualificato come Socio al momento della propria nomina, quindi secondo i criteri stabiliti nell'Art. 5. Esso assume il ruolo di Rappresentante Legale dell'Associazione.

Pag. 4 di 5



### Art. 16 Vicecoordinatore

Il Vicecoordinatore è nominato dall'Assemblea su proposta del Coordinatore e ha mandato di due anni. Esso in caso di decadenza o dimissioni del Coordinatore, ne assume il ruolo *ad interim* fino a seguente Congresso. È possibile nominare più Vicecoordinatori.

### Art. 17 Tesoriere

1. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Coordinamento;
2. Il Tesoriere è nominato dal Presidente e ha il compito di amministrare il patrimonio dell'Associazione;
3. Il Tesoriere in caso di decesso, indegnità e/o inadempienza al Regolamento Interno, può essere sfiduciato dal Presidente su mandato dell'Assemblea oppure direttamente dallo stesso.

### Art. 18 Congresso

Il Congresso è l'Assemblea ordinaria dei Soci, in cui si rinnovano le cariche dell'Associazione definite dal Regolamento Interno quando non direttamente dal presente Statuto. Esso si tiene ogni due anni, dietro convocazione del Presidente uscente il quale presiede il Congresso, oppure in caso di decadenza del Coordinamento.

Per quanto concerne il rinnovo e dunque la nomina delle cariche, si rimanda comunque al Regolamento Interno. Il Congresso può essere altresì convocato dall'Assemblea dei Soci, in caso di decadenza del Presidente.

### Art. 19 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore purché questi adottino principi etici e morali compatibili con la Carta dei Valori e svolgano attività culturali, affini e/o di pubblica utilità o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
5. Per quanto concerne gli aspetti prettamente operativi della liquidazione e le modalità con le quali computare il patrimonio, si rimanda al Regolamento Interno.

### Art. 20 Rimandi

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento Interno, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

### Art. 21 Disposizioni Finali

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni e/o Organizzazioni, di qualunque provenienza e/o estensione geografica che non necessariamente perseguano obiettivi analoghi e può collaborare con le stesse, purché i valori etici e morali di esse siano coerenti con la Carta dei Valori e in qualsiasi caso secondo i limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.



Giordano Tasso  
 Corat Milin  
 Giulia Tasso  
 Chiara Cristoforo  
 Alberto Rho  
 Luca P. Quir  
 Giacomo  
 Giuseppe Giachino  
 Giuseppe Lupi  
 Francesco Bagli  
 Margherita Battistati  
 Jacopo  
 Giacomo  
 Giacomo